



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

A TUTTE LE COLLEGHE
A TUTTI I COLLEGHI

Alessandria, lì 30 Luglio 2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Care Colleghe e cari Colleghi,

riteniamo opportuno richiamare ancora una volta la Vostra attenzione sul contenuto del Decreto Ministeriale n. 47/2016 del 25.02.2016 (Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense) che da attuazione a quanto previsto dall'art. 21 della nostra legge professionale (n. 247/2012) circa l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del predetto regolamento la professione forense si considera esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Orbene lo stesso regolamento 47/2016 all'art. 3 in adempimento a quanto disposto dall'art. 21, 2° comma della legge professionale n. 247/2012, stabilisce che sia il Consiglio dell'Ordine a verificare l'effettivo esercizio della professione in capo ai propri iscritti e ciò con cadenza triennale, anche al fine di operare la necessaria revisione dell'Albo, degli elenchi e dei registri, verificando appunto la permanenza dei requisiti per l'iscrizione in capo agli iscritti.

Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

Come già ben sapete la mancanza dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, purtroppo, non sussistendo giustificati motivi (indicati dall'art. 21, 7° comma della legge professionale), la CANCELLAZIONE dall'Albo.

Una volta cancellato dall'Albo l'Avvocato non potrà esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta definitiva.

Vi invitiamo, pertanto, in vista della scadenza del triennio 2017-2019 (cui farà seguito da gennaio 2020 l'attività accertativa da parte del Consiglio dell'Ordine) a verificare le vostre rispettive situazioni onde evitare di incorrere nei suddetti provvedimenti amministrativi.

Il Consiglio dell'Ordine resta in ogni caso a Vostra disposizione per fornire, allo scopo, i chiarimenti e l'assistenza necessari.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio

